

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4575 del 29/09/2020
Oggetto	Società TPV COMPOUND SRL in Comune di Argenta - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE autorizzata con atto A.U.A. n. 6040 del 15/10/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4702 del 29/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 18958/2020/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **TPV COMPOUND SRL** con sede legale nel Comune di Venezia, Via dell'Elettricità 26/b – CF05081130964 - ed impianto nel Comune di Argenta, Via Leonardo da Vinci 5 - Protocollo istanza del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 14389 del 07/07/2020. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE** autorizzata con atto A.U.A. n. 6040 del 15/10/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 07/07/2020 trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 10/07/2020 il n. PG/2020/99436 presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 07/07/2020 dalla Società **TPV COMPOUND SRL** dal Sig. Marco Basso in qualità di Amministratore delegato, con sede legale nel Comune di Venezia, Via dell'Elettricità 26/b – CF05081130964 - ed impianto nel Comune di Argenta, Via Leonardo da Vinci 5, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE** autorizzata con atto A.U.A. n. 6040 del 15/10/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale emissioni in atmosfera e più precisamente:
 - sostituzione della pompa del vuoto con il suo sistema di abbattimento afferente all'emissione E47v con conseguente aumento di portata dell'emissione;
 - eliminazione dai parametri da monitorare dell'inquinante piombo in quanto tutti i composti che contengono piombo sono stati eliminati dal ciclo produttivo;
 - eliminazione emissione E61p relativa alla pressa/compattatore imballi ex materie prime in quanto l'impianto è stato dismesso;
 - ripristinare il tenore del 5% di ossigeno nei valori limite dell'emissione E67pv relativa all'impianto di cogenerazione in quanto, nel passaggio dalla vecchia autorizzazione alle emissioni in atmosfera all'Autorizzazione Unica Ambientale n. 6040 del 15/10/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara, non

è stato recepito quanto previsto nell'autorizzazione con P.G. n. 5122 del 27/03/2013 rilasciata dalla Provincia di Ferrara.

- Modificare il layout delle macchine affluenti alla emissione E19p con l'aggiunta di un mulino di macinazione come comunicato con PEC del 25/05/2020 all'Arpae - SAC Ferrara - Unità Rifiuti (comunicazione assunta al PG di Arpae in data 25/05/2020 con il n. PG/2020/75756) relativamente alla richiesta di un riscontro di fattibilità circa l'attuazione della variazione delle modalità di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e relativi sottoprodotti di cui al D.M. n. 264 del 13/10/2016; tale variazione comporta un aumento delle portate previste per l'emissione;
- aumentare i dati di portata autorizzata sulle emissioni E2p, E3v, E12p, E20p, E24p, E26p, E27p, E30p, E31p, E38p, E39p, E41p, E43p, E45v, E49v, E51v, E62p, E63p, E64p, E65p in quanto, anche se non sono state messe in opera modifiche d'impianto, nella normale usura e/o manutenzione degli stessi si è reso necessario, la sostituzione e/o modifica dei condotti di aspirazione o la necessità di ulteriori bocche di aspirazione.
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 6040 del 15710/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara.
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
 - aumento portata dell'emissione E47v per la sostituzione della pompa vuoto;
 - eliminazione dai parametri da monitorare dell'inquinante piombo vista l'eliminazione dal ciclo produttivo dei composti che lo contengono;
 - eliminazione dell'emissione E61p per dismissione impianto;
 - ripristino del tenore del 5% di ossigeno nei valori limite dell'emissione E67pv;
 - aumento portata dell'emissione E19p per la modifica del layout dell'impianto;

- aumento della portata delle emissioni E2p, E3v, E12p, E20p, E24p, E26p, E27p, E30p, E31p, E38p, E39p, E41p, E43p, E45v, E49v, E51v, E62p, E63p, E64p, E65p per avvenuta manutenzione/sostituzione dei condotti di aspirazione.
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- vista l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 6040 del 15/10/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara;
- Vista la dichiarazione di invarianza e proseguimento senza modifiche riguardanti le matrici ambientali scarichi idrici e impatto acustico della Società in oggetto contenuta nell'istanza;
- Vista la Relazione Tecnica di Arpae - Servizio Territoriale PG/2020/118907 del 17/08/2020 relativa alle emissioni in atmosfera, nella quale:
 - in merito all'aumento portata dell'emissione E47v si ritiene accettabile quanto richiesto dalla Società in oggetto a condizione che vengano utilizzate delle pompe per il vuoto dotate di un efficiente sistema di filtrazione interno ed in caso contrario venga ripristinato l'uso del sistema di abbattimento costituito da un filtro a maniche e da un filtro elettrostatico autorizzato nell'atto n. 6040 del 15/10/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara;
 - in merito all'eliminazione dai parametri da monitorare dell'inquinante piombo si ritiene accettabile quanto richiesto a condizione che la Società in oggetto non utilizzi in futuro alcun prodotto o materia prima contenenti piombo nel ciclo lavorativo/produttivo;
 - si accetta l'eliminazione dell'emissione E61p;
 - in merito al ripristino del tenore del 5% di ossigeno nei valori limite dell'emissione E67pv, tenuto conto che i limiti autorizzati con l'atto n. 6040 del 15/10/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara, incluso il loro riferimento alla concentrazione di ossigeno del 5%, sono tuttora congrui con quanto previsto al punto 3 – Parte III - Allegato I – Parte V del D.Lgs.152/06, si ritiene accettabile la richiesta;

- in merito all'aumento portata dell'emissione E19p si ritiene accettabile quanto richiesto (aggiunta di un mulino di macinazione al layout di impianto esistente);
 - in merito all'aumento della portata delle emissioni E2p, E3v, E12p, E20p, E24p, E26p, E27p, E30p, E31p, E38p, E39p, E41p, E43p, E45v, E49v, E51v, E62p, E63p, E64p, E65p, tenuto conto che l'aumento della portata complessiva delle emissioni dello stabilimento si assesterebbe a circa il 18% in più rispetto a quella autorizzata, si ritiene accettabile quanto richiesto;
 - Si fa inoltre presente che sarebbe appropriato sostituire il termine del parametro autorizzato "materiale particellare" con il più aggiornato "polveri totali"
- Visto il parere dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie riguardante l'impatto acustico, trasmesso dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunto al PG di Arpae in data 10/09/2020 con il n PG/2020/130007, assieme al parere sanitario dell'AUSL di Ferrara nel quale viene prescritto che sia rispettata l'altezza dei camini illustrata nell'istanza e ad ogni modo più alta di 40 cm dal colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell’Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell’incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

A D O T T A

l’Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **TPV COMPOUND SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Venezia, Via dell’Elettricità 26/b – CF05081130964 - ed impianto nel Comune di Argenta, Via Leonardo da Vinci 5, per la modifica sostanziale dell’attività di **LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE** autorizzata con atto A.U.A. n. 6040 del 15710/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

Scarico in acque superficiali - Arpae

1. Gli scarichi autorizzati sono contrassegnati coi seguenti numeri:

“4” nello scolo consorziale Bosco di acque meteoriche di dilavamento;

“1”, “5”, “12” e “13” nello scolo consorziale Fondo di Po Vecchio di acque reflue industriali;

“6”, “7”, “8”, “9”, “10” “11” nello scolo consorziale Fondo di Po Vecchio di acque meteoriche di dilavamento, indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato

“A”.

2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nei punti di ispezione e campionamento, indicati nella planimetria di cui al precedente punto 1.
3. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
4. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
5. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
6. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
7. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
8. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

Scarico in fognatura – Comune

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura derivanti dall'insediamento ubicato nel Comune di Argenta, via L. da Vinci n. 5 sono contrassegnati con i seguenti numeri:
“14” e “16” di acque reflue industriali (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato);
“2”, “3” e “15” di acque meteoriche, derivanti da coperture, piazzali non a rischio di contaminazione;
“17” di acque di seconda pioggia,
indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **B**.
2. Gli scarichi di acque reflue industriali devono rispettare i limiti di emissione, indicati nella colonna all. B sub ambito HERA del Regolamento di Fognatura della tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **C**, ed i controlli avverranno nei pozzetti di ispezione e campionamento, contrassegnati con le lettere **“PC1” “PC2” “PC3”**, indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **B**;

3. Gli scarichi di acque meteoriche e di seconda pioggia devono rispettare i limiti di emissione, indicati nella colonna per lo scarico fognatura acque bianche della tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **C**. Tali scarichi dovranno risultare attivi soltanto in caso di precipitazioni meteoriche,
4. Deve risultare installata una valvola di non ritorno nelle vasche di accumulo degli impianti di prima pioggia;
5. I pozzetti di campionamento, contrassegnati con le lettere **“PC1”**, **“PC2”** e **“PC3”**, devono essere identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;
6. I misuratori di portata installati sulle linee di scarico delle acque reflue industriali (derivanti da spurgo torri evaporative – impianto di cogenerazione e dalla condensa compressori) dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza ed accessibili in ogni momento. In caso di sostituzione la ditta deve comunicarlo alla società HERA S.p.A. Direzione Acque;
7. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **B**;
8. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all’estradosso del condotto di fognatura.
9. La ditta deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara ed all’Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente.
10. Il Legale Rappresentante della ditta è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell’anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
11. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Struttura Operativa Territoriale di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all’impianto autorizzato.
12. La ditta “TPV Compound s.r.l.” dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

13. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell'Autorità competente per il controllo;

14. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010.

La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti. Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara. Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato. La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quella contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **D**, denominate **E1p, E2p, E3v, E4p, E5p, E6p, E7p, E8p, E9v, E10p, E11p, E12p, E13p, E14p, E15p, E16p, E18p, E19p, E20p, E21p, E24p, E25p, E26p, E27p, E29p, E30p, E31p, E32p, E38p, E39p, E40p, E41p, E42p, E43p, E44v, E45v, E47v ed E49v , E51v, E52v, E60v, E62p, E63p, E64p, E65p, E66p ed E67pv**

1.

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

Punto di emissione n.	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Durata della emissione (h)	Altezza emissione dal suolo (m)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/Nm ³)	Tipo di impianto di abbattimento
E1p	raffreddatori dry-blend pl.3 e pulizia siletti	4.800	24	15	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E2p (modificata)	raffreddatori granuli rep.3	13.500	24	9	Polveri totali CVM ftalati	< 10 < 5 < 1	Filtro a tessuto
E3v (modificata)	granulatrici testa e raffreddatori granuli rep.3	16.800	24	11	Polveri totali CVM ftalati	< 10 < 5 < 1	-
E4p	n.5 silos materie prime rep.3 (n.1-2-3-4-5) (collegata emissione E16p)	1.500	2	19	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E5p	turbomiscelatori e raffreddatori dry-blend pl.1 granulatrici tramogge planetario e dosatore rep.1-2	10.000	24	8	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E6p	sala colori ex rep.1-2, cabina stabilizzanti, miscelatori, siletti, banchi	5.400	8	8	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E7p	impianto tagliasacchi automatico carico silos, miscelatori sala colori	6.200	24	10	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E8p	sala colori ex rep.3, miscelatori, siletti, banchi svuota sacconi	5.400	8	8	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E9v	mescolatore a cilindri e banchi rep.3	1.800	6	9	Polveri totali CVM	< 10 < 5	-
E10p	setacci e bilance insacchiatrici rep.3	1.800	8	10	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E11p	turbomiscelatori e raffreddatori dry-blend pl.3 bilance, miscelatori	3.200	24	15	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto

Punto di emissione n.	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Durata della emissione (h)	Altezza emissione dal suolo (m)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/Nm ³)	Tipo di impianto di abbattimento
E12p (modificata)	turbomiscelatori pl.3, granulatrici tramogge rep.3, bilance, miscelatori, silos	8.500	24	15	Polveri totali CVM ftalati	< 10 < 5 < 1	Filtro a tessuto
E13p	bilance, silos, miscelatore rep.3	2.000	8	4	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto.
E14p	bilance rep.3 e tagliasacchi mobile	2.000	8	4	Polveri totali CVM	< 9,5 < 4,75	Filtro a tessuto
E15p	n.3 silos materie prime rep.3 (n.6-7-8)	1.500	2	19	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E16p	n.5 silos materie prime rep.3 (n.1-2-3-4-5) (collegata emissione E4p)	1.500	2	19	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E18p	n.1 silos materie prime rep.1 (n.5)	800	2	15	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto.
E19p (modificata)	granulatrici tramogge rep.1-2, n.5 silos materie prime rep.1 (n.1-2-3-4-6), bilance, miscelatori e pulizia siletti mulino macinazione scarti	11.000	24	10	Polveri totali CVM ftalati	< 10 < 5 < 1	Filtro a tessuto.
E20p (modificata)	postfiltro filtri turbo pl.1	4.700	24	14	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E21p	tagliasacchi esterno mobile	1.400	2	12	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E24p (modificata)	postfiltro filtri turbo pl.2	4.700	24	13	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E25p	raffreddatori dry-blend pl.2	4.400	24	8	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E26p (modificata)	svuota sacconi / siletti rep.1-2	1.400	12	8	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E27p (modificata)	turbomiscelatori pl.2	4.600	24	8	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E29p	sala colori ex rep.1-2, bilance, banchi, svuota sacconi , piega sacconi	8.000	8	8	Polveri totali CVM	< 10 < 5	-
E30p (modificata)	bilance silos rep.1-2	4.800	24	8	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E31p (modificata)	raffreddatori dry-blend pl.2	4.700	24	8	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E32p	setacci, piega sacconi rep.4, n.2 silos materie prime rep.1-2 (n.10-11), silos, misc. pl.2	6.000	8	10	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E38p (modificata)	n.9 silos materie prime rep.1-2 (n.19-20-21-23-24) rep.1-2 (n.2-3-4-6)	3.000	2	22	materiale particellare CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto

Punto di emissione n.	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Durata della emissione (h)	Altezza emissione dal suolo (m)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/Nm ³)	Tipo di impianto di abbattimento
E39p (modificata)	n.3+4 silos materie prime rep.1-2 (n.15-16-17) rep.1-2 (n.25-26-27-28) e tagliasacchi esterno mobile	4.100	4	6	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E40p	n.3 silos materie prime rep.1-2 (n.7-8-9)	1.600	3	16	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E41p (modificata)	n.2 silos materie prime rep.1-2 (n.1-5)	1.300	2	16	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E42p	n.2 silos materie prime rep.1-2 (n.18-22)	800	2	16	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E43p (modificata)	turbomiscelatori, banchi, bilance, mescolatori, estrusori, pressa laboratorio tecnologico	1.200	8	7	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E44v	turbomiscelatori, granulatrici, raffreddatori, mescolatori, banchi laboratorio tecnologico	6.000	8	7	Polveri totali CVM	< 10 < 5	-
E45v (modificata)	trafile / estrusori, pressa laboratorio tecnologico	1.500	8	7	Polveri totali CVM	< 10 < 5	-
E47v (modificata)	pompe vuoto granulatrici rep.1-2 (impianto degasaggio)	1.000	24	11	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro olio coalescenza o F.T.+P.E.
E49v (modificata)	mescolatore a cilindri e banchi rep.1-2	3.800	6	7	Polveri totali CVM	< 10 < 5	-
E51v (modificata)	granulatrici testa e raffreddatori granuli rep.1-2	9.500	24	6	Polveri totali CVM ftalati	< 10 < 5 < 1	Ciclone
E52v	granulatrici testa e raffreddatori granuli rep.1-2	9.800	24	6	Polveri totali CVM ftalati	< 10 < 5 < 1	Ciclone
E60v	sfiati serbatoi oli plastificanti pl.3	N.R.	6	9	Polveri totali tracce olio	-	-
E62p (modificata)	n.1 silos materie prime rep.3 (n.11)	2.400	1,67	18	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E63p (modificata)	n.1 silos materie prime rep.3 (n.10)	2.400	1,67	18	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E64p (modificata)	n.1 silos materie prime rep.3 (n.12)	2.400	1,67	18	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E65p (modificata)	n.1 silos materie prime rep.3 (n.9)	2.400	1,67	18	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E66p	postfiltro filtri turbo pl.3	4.800	24	15	Polveri totali CVM	< 10 < 5	Filtro a tessuto
E67pv	impianto cogenerazione	8.100	24	10	materiale particellare NOx CO	< 50 < 500 < 650	Catalizzatore Ossidante

3. la Società in oggetto non deve utilizzare alcun prodotto o materia prima contenenti piombo nel ciclo lavorativo/produttivo;

4. per quanto riguarda l'emissione **E47v** devono essere utilizzate delle pompe per il vuoto dotate di un efficiente sistema di filtrazione interno ed in caso contrario venga ripristinato l'uso del sistema di abbattimento costituito da un filtro a maniche e da un filtro elettrostatico autorizzato nell'atto n. 6040 del 15/10/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara;
5. per quanto riguarda l'emissione **E67pv** i valori limite sono riferiti ad una concentrazione di ossigeno del 5% nei fumi secchi; **si ricorda che ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dell'art. 273-bis** del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in merito alle **emissioni da medi impianti di combustione**, la Società in oggetto **dovrà presentare una domanda autorizzativa**, riguardante l'emissione **E67pv**, almeno due anni prima del 1 gennaio 2030, in quanto tale emissione deriva da tale tipologia di impianto essendo collegata ad un cogeneratore alimentato a metano di potenza termica nominale complessiva pari a 3.417 kWt.
6. per l'emissione **E60v** (silos contenenti oli plastificanti) data la natura delle sostanze contenute nei serbatoi non vengono fissati limiti alle emissioni; tuttavia qualora dovessero originarsi emissioni maleodoranti, la ditta dovrà provvedere ad installare apposito sistema di abbattimento.
7. la Società in oggetto dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni **E1p, E4p, E5p, E6p, E7p, E8p, E9v, E10p, E11p, E13p, E14p, E15p, E16p, E18p, E20p, E21p, E25p, E26p, E27p, E29p, E30p, E31p, E32p, E38p, E39p, E40p, E41p, E42p, E43p, E44v, E45v, E47v ed E49v , E62p, E63p, E64p, E65p, E66p ed E67p con frequenza annuale;**
8. la Società in oggetto dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni **E2p, E3v, E12p, E19p, E24p, E51v ed E52v con frequenza semestrale;**
9. Per le emissioni modificate **E2p, E3v, E12p, E19p, E20p, E24p, E26p, E27p, E30p, E31p, E38p, E39p, E41p, E43p, E45v, E47v, E49v, E51v, E62p, E63p, E64p e E65p** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - 9.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle emissioni modificate, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo al **SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae;**
 - 9.2. entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), le nuove emissioni **modificate** devono essere **messe a regime;**
 - 9.3. dalla data di messa a regime, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, la Società in oggetto dovrà

effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni modificate in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae**;

10. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
11. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
12. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C".
13. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta)
14. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi

richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

15. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae **entro 24 ore** dall'accertamento.
16. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
17. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;

C) IMPATTO ACUSTICO

- la Società in oggetto dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
- in caso di lamentele o esposti sarà facoltà della amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche per verificare il rispetto dei limiti acustici di zona.

Il presente atto sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale n. 6040 del 15/10/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad Hera SpA.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.